

Codice A1618A

D.D. 28 luglio 2023, n. 557

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico -  
**Richiedente:** Azienda Agricola Galliano Oscar (P. IVA omissis), nella persona del legale rappresentante Galliano Oscar (C.F. omissis) - **Località:** Monesiglio (CN), loc. Bricco.



**ATTO DD 557/A1618A/2023**

**DEL 28/07/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**  
**A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico -  
Richiedente: Azienda Agricola Galliano Oscar (P. IVA omissis), nella persona del legale rappresentante Galliano Oscar (C.F. omissis) – Località: Monesiglio (CN), loc. Bricco.

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 28/04/2023 prot. n. 61252 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa l'istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata dall'Azienda Agricola Galliano Oscar (P.IVA omissis), nella persona del legale rappresentante Galliano Oscar (C.F. omissis), con sede legale in Monesiglio (CN), località Bricco 6, per la realizzazione di un capannone adibito a stalla e deposito di derrate e attrezzature agricole, in Comune di Monesiglio (CN), località Bricco, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- il lotto oggetto di intervento è individuato catastalmente sul Foglio 12 del NCT del Comune di Monesiglio, particelle n.ri 424, 262, 297, 298, 4, e sul Foglio 8 del medesimo catasto, particelle n.ri 86, 87, 88, 89, 90, 694;
- in data 31/05/2023 prot. n. 77159 sono pervenuti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa i documenti mancanti che hanno reso l'istanza formalmente procedibile ai sensi della D.D. n. 368 del 07/02/2018;

**2. CONSIDERATO CHE:**

- l'intervento previsto interessa una superficie totale di 22.460,00 m<sup>2</sup>, tutti non boscati e con movimenti terra pari a 14.756,00 m<sup>3</sup>;
- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR.

n. 45/1989 e LL.RR. 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 77370 del 31/05/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTE le ulteriori integrazioni, pervenute in data 27/07/2023 prot. n. 105685, riguardanti le superfici coinvolte dall'intervento e alcune precisazioni di carattere tecnico utili ai fini dell'istruttoria di competenza;

5. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, per gli aspetti geologici di competenza, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 13/07/2023 prot. n. 98584, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- il proponente ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

*determina*

A. DI APPROVARE le premesse e l'allegato parere geologico (Allegato A) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda Agricola Galliano Oscar (PIVA *omissis*), con sede legale in Monesiglio (CN), località Bricco 6, per la realizzazione di un capannone adibito a stalla e deposito di derrate e attrezzature agricole, in Comune di Monesiglio (CN), località Bricco, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente sul Foglio 12 del NCT del Comune di Monesiglio, particelle n.ri 424, 262, 297, 298, 4, e sul Foglio 8 del medesimo catasto, particelle n.ri 86, 87, 88, 89, 90, 694.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 77159 del 31/05/2023 e prot. n. 105685 del 27/07/2023) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed

i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa;

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

**D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:**

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

**E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti di competenza.**

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

G. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1056 / 2023C

(\*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore tecnico Piemonte Sud  
PEC: [tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: *RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB; – Richiesta di autorizzazione per realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, in comune di Monesiglio (CN), loc. Bricco, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Azienda Agricola Galliano Oscar. Parere geologico tecnico*

In data 01/06/2023, prot. n 23704, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte sud l'istanza dell'Azienda Agricola Galliano Oscar, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n 45/1989 per modificazione del suolo per realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, in comune di Monesiglio (CN), loc. Bricco, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici .

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono, tra l'altro, i seguenti elaborati:

- ✓ relazione geologico – geotecnica; a firma del geol. Amedeo Gaiezza;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche.
- ✓ relazione fotografica;

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale (in particolare dalla relazione geologico-geotecnica e dalla Tav. 1 integrativa – FEB 2023) e del sopralluogo effettuato in data 28/06/2023, risulta che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nella movimentazione/trasformazione d'uso del suolo finalizzata alla realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, su una superficie totale modificata di circa 22.460 m<sup>2</sup>, (di cui 4.680 m<sup>2</sup> relativi all'area di realizzazione del nuovo fabbricato e 17.780 m<sup>2</sup> costituiti da una superficie adiacente su cui verranno distribuiti parte dei terreni di risulta degli scavi, per uno spessore medio di 15 cm.) e per un volume totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a circa 14.756 m<sup>3</sup> (di cui 7.378 m<sup>3</sup> di scavo e 7.378 m<sup>3</sup> di riporto).

Considerato che il sottosuolo è costituito da alternanza ritmiche di peliti e arenarie sottilmente stratificate, appartenenti alla Formazione di Monesiglio, la coltre di alterazione medio fine più superficiale è costituita da sabbia limosa con scaglie litoidi, come risulta dalla relazione geologico tecnica e dal sopralluogo effettuato. Non sono presenti aree inondabili, mentre si rilevano dissesti di tipo sia superficiale, che profondo, nella zona di intervento relativa alla realizzazione del capannone, si ritiene che l'intervento non rechi pregiudizio per la stabilità dei pendii, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione citata.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della Lr 45/1989 ad effettuare la trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, in comune di Monesiglio (CN), loc. Bricco, da parte della ditta Azienda Agricola Galliano Oscar, per una superficie complessiva di circa 22.460 m<sup>2</sup> (di cui 4.680 m<sup>2</sup> per la realizzazione del nuovo capannone e sistemazioni di versante e 17.780 m<sup>2</sup> di riporto terreno agricolo con altezza media di 15 cm.) e movimenti terra complessivi pari a circa 14.756 m<sup>3</sup> (con operazioni di scavo e riporto a compenso), sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Monesiglio, F. 12, parte dei mappali 424,4, 262, 297, 298, e F. 8, mappali 86, 87, 88, 89, 90, 694, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. dovrà essere affidata la Direzione Lavori ad un professionista esperto in stabilità dei versanti, al fine di verificare in corso d'opera le ipotesi geologico stratigrafiche contenute nella documentazione presentata. Eventuali interventi e varianti geologico strutturali che si rendessero necessarie a sostegno e garanzia della funzionalità del nuovo manufatto e alla sicurezza del versante, sia in fase avanzamento lavori che ad opera ultimata, dovranno essere valutate dal settore scrivente;
3. le operazioni di riporto dovranno essere realizzate per strati successivi di massimo 50 cm. ben livellate e compattate, nonché soggette ad un pronto recupero ambientale – vegetazionale tramite un adeguato inerbimento e la messa a dimora di eventuali essenze arbustive – arboree ad alta capacità di radicamento;
4. le palificate doppie dovranno essere realizzate integrate nei punti in cui insistono esclusivamente su materiale di riporto con adeguati ancoraggi (mediante piloti in acciaio o in legno, posti anteriormente al paramento di monte);
5. il riporto del terreno agricolo dovrà avvenire per un'altezza massima di 15 - 20 cm in modo tale da essere compattato e ben livellato, nonché mantenuto stabilmente inerbito, non andando a trasformare/modificare la porzione vegetata del mappale 87 e raccordando in modo adeguato la zona di valle dei mappali 88 e 90, dove le operazioni di riporto dovranno degradare fino alla quota attuale (anche in considerazione della zona perimetrata in dissesto);
6. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
7. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
8. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
9. sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali, con particolare attenzione a quelle raccolte dalle nuove superfici impermeabilizzate, da convogliare opportunamente nell'impluvio esistente;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

10. in corso d'opera si dovrà valutare attentamente la stabilità di scavi e riporti anche provvisori o di cantiere con eventuali verifiche di stabilità in accordo con il DM 17 gennaio 2018 che dovranno far parte integrante della relazione di fine lavori;
11. le operazioni di riporto dovranno essere effettuate per strati successivi adeguatamente livellati e compattati;
12. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel provvedimento e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si segnala che è fatta salva ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti, in particolare la valutazione del Comune di Monesiglio rispetto alle Norme di Attuazione del PRGC (in considerazione che "tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola stessa", come previsto per la classe di pericolosità geomorfologica IIIA, su cui insiste la tipologia di opera in progetto).

Restando in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Bruno IFRIGERIO**

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Referenti  
Geol. A. Pagliero  
Arch. M. Rozio  
CORSO KENNEDY, 7 BIS  
12100 CUNEO  
TEL. 0171321911